



Bruxelles, 14 novembre 2018
(OR. en)

14197/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0217(COD)**

**AGRI 543
AGRIORG 101
AGRISTR 88
AGRIFIN 128
CODEC 1974
CADREFIN 345**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	9634/18 + COR 1 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 <i>- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori</i>

I. INTRODUZIONE

1. In seguito all'adozione, il 2 maggio 2018, da parte della Commissione, di un pacchetto di proposte sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, la Commissione ha pubblicato, il 1° giugno 2018, nel quadro di una serie di proposte legislative settoriali che attuano politiche europee, una proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (in appresso: regolamento orizzontale)¹.

¹ Doc. 9634/18.

2. Il nuovo regolamento orizzontale proposto fa parte di un pacchetto di tre proposte legislative in materia di agricoltura per il periodo 2021-2027. Le altre due proposte riguardano, la prima, il regolamento sui piani strategici della PAC² concernente i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale e recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC e, la seconda, l'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti agricoli³.

II. SITUAZIONE DEI LAVORI AL CONSIGLIO

3. La presidenza bulgara, in coordinamento con le future presidenze austriaca e romena, ha affidato l'esame del regolamento orizzontale proposto, come pure della cosiddetta scheda finanziaria legislativa che accompagna le tre proposte sulla PAC, al Gruppo "Questioni agrofinanziarie" (in appresso: Gruppo AGRIFIN). Il Gruppo "Questioni agricole orizzontali" (in appresso: Gruppo HAQ) si occupa del regolamento proposto sui piani strategici della PAC come pure della valutazione d'impatto concernente le tre proposte⁴, mentre il Gruppo "Prodotti agricoli" si occupa del regolamento OCM proposto. Le tre proposte e la relativa valutazione d'impatto sono state altresì presentate dalla Commissione al Comitato speciale Agricoltura (CSA). Infine il Gruppo ad hoc sul QFP esamina le implicazioni finanziarie e l'incidenza sul bilancio delle disposizioni relative al QFP nelle proposte legislative settoriali, anche per quanto riguarda la PAC⁵.

² Il "regolamento sui piani strategici della PAC" (doc. 9645/18) abrogherà i regolamenti vigenti sui pagamenti diretti (regolamento n. 1307/2013) e sullo sviluppo rurale (regolamento n. 1305/2013).

³ Doc. 9556/18.

⁴ Doc. 9646/18.

⁵ Talune disposizioni contenute nel regolamento orizzontale proposto sono state messe tra parentesi per indicare che molto probabilmente dette disposizioni/elementi faranno parte dei negoziati orizzontali sul QFP. Ciò non impedisce tuttavia al Gruppo AGRIFIN di esaminare i dettagli tecnici delle suddette disposizioni. Cfr. doc. WK 8969/18.

4. L'8 giugno si è tenuta una prima discussione sulla proposta di regolamento orizzontale in sede di Gruppo AGRIFIN, dove la Commissione ha presentato la scheda finanziaria legislativa che accompagna le tre proposte sulla PAC⁶. Nella riunione del Gruppo AGRIFIN del 4 luglio⁷ ha avuto luogo una presentazione completa delle disposizioni operative della proposta. In tale occasione la presidenza austriaca ha illustrato il proprio approccio⁸ in merito all'esame della proposta sulla base di 8 blocchi di questioni interconnesse riguardanti tutti gli articoli della proposta, ad eccezione delle disposizioni concernenti il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC, articoli 63-73) e le sanzioni relative alla condizionalità (articoli da 84 a 87), che sono esaminate dagli esperti responsabili nel Gruppo HAQ.
5. Da luglio si sono svolte sette riunioni del Gruppo AGRIFIN, in cui sono stati discussi tutti e otto i blocchi di questioni interconnesse. A seguito di ciascuna riunione, le delegazioni sono state invitate a presentare osservazioni scritte riguardo alle questioni discusse. La Commissione ha fornito contributi per iscritto in merito alle questioni sollevate dalle delegazioni nelle loro osservazioni scritte⁹ come pure documenti informali su questioni chiave contenute nella proposta¹⁰. Sulla base delle osservazioni sentite e ricevute, la presidenza ha elaborato il testo in appresso, che sintetizza le principali osservazioni, domande e opinioni preliminari formulate dalle delegazioni sui diversi blocchi della proposta esaminati dal Gruppo AGRIFIN.
6. A seguito del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 19 e 20 novembre e alle prossime riunioni del Gruppo AGRIFIN del 21 novembre e 4 dicembre, la presidenza intende fare un primo tentativo con le delegazioni per individuare gli articoli della proposta per i quali il Consiglio ritiene necessario modificare il testo e discutere eventualmente della forma di tali modifiche.

⁶ Documento di riferimento WK 6815/2018 e diapositive della presentazione della Commissione WK 7012/2018.

⁷ WK 8124/2018.

⁸ WK 8106/2018 REV3.

⁹ WK 8521/2018, WK 12629/2018, WK 12630/2018, WK 12631/2018, WK 13232/2018, WK 13689/2018.

¹⁰ WK 8875/2018, WK 11877/2018, WK 11881/2018, WK 12495/2018.

III. SITUAZIONE DEI LAVORI AL PARLAMENTO EUROPEO

7. Il 4 luglio 2018 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (COMAGRI) del PE ha nominato la relatrice del fascicolo (Ulrike Müller, ALDE, DE) e i correlatori di ciascuno degli altri gruppi politici. Il PE si occupa delle tre proposte sulla CAP nel loro insieme: ciò significa che sono presentate e discusse in seno agli organi del PE contemporaneamente. Le commissioni parlamentari per i bilanci, per il controllo dei bilanci e per lo sviluppo regionale dovrebbero formulare pareri sul nuovo regolamento orizzontale proposto.
8. In termini di tempistica, il progetto di relazione¹¹ della relatrice Müller sarà presentato alla COMAGRI il 21 novembre e, in seguito alla presentazione di ulteriori emendamenti da parte dei membri della commissione, la votazione in sede di COMAGRI è prevista indicativamente il 18 e 19 febbraio 2019. Il PE non ha ancora preso una decisione in merito a un'eventuale votazione in plenaria sulla relazione della COMAGRI entro la fine dell'attuale legislatura¹², considerando che, anche qualora la votazione in plenaria avvenisse nel corso dell'attuale legislatura, il nuovo PE potrebbe rivedere la posizione iniziale, in particolare alla luce dei negoziati sul QFP.

IV. PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ NEL REGOLAMENTO PROPOSTO

9. Analogamente al regolamento orizzontale attualmente in vigore (regolamento n. 1306/2013), la proposta delinea le norme generali sulla gestione finanziaria e gli aspetti di bilancio dei due pilastri della PAC: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La proposta concerne rettifiche e controlli finanziari nonché procedure per la prevenzione, l'individuazione e la correzione di irregolarità e l'applicazione di sanzioni nel settore dell'agricoltura.

¹¹ Disponibile all'indirizzo: <http://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/draft-reports.html>

¹² La seconda seduta plenaria del PE del 25-28 marzo 2019 è ampiamente considerata l'ultima opportunità che il PE avrà per votare fascicoli legislativi in plenaria, mentre la seduta del 15-18 aprile è ritenuta l'ultima opzione in assoluto prima delle elezioni europee del 23-26 maggio.

10. La proposta introduce una serie di nuovi elementi ritenuti necessari per adeguare il regolamento orizzontale al nuovo modello di attuazione¹³ proposto e ai piani strategici della PAC¹⁴, che dovrebbero conferire agli Stati membri maggiore flessibilità nell'attuazione della politica della PAC, in linea con le loro esigenze locali, ridurre la burocrazia per i beneficiari e spostare l'accento dalla garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti alla garanzia dei risultati e del rispetto delle disposizioni di base dell'Unione (ad es. SIGC, condizionalità, agricoltore vero e proprio, requisiti dell'OMC, appalti pubblici) nonché agli organismi di governance (organismi pagatori, organismi di coordinamento, autorità competenti, organismi di certificazione).
11. Il regolamento proposto:
- a) allinea le disposizioni sui principi generali per i controlli e le sanzioni, sui controlli della condizionalità e del SIGC all'approccio del nuovo modello di attuazione. Un nuovo sistema di condizionalità crea un nesso tra il sostegno al reddito di tutti gli agricoltori nonché altri pagamenti basati sulle superfici e sugli animali, da una parte, e l'applicazione di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e attente ai cambiamenti climatici, dall'altra;
 - b) stabilisce una nuova riserva agricola pluriennale di *almeno* 400 milioni di EUR nell'ambito del FEAGA che offrirà un sostegno supplementare al settore agricolo, vale a dire misure di sicurezza nel contesto della gestione o stabilizzazione dei mercati e/o in caso di crisi della produzione o distribuzione agricola. La riserva sarà coperta rinnovando la riserva del 2020 per le crisi e prorogandola dall'attuale PAC/QFP al 2021. Successivamente, tutti i fondi della riserva agricola non utilizzati saranno riportati anziché riassegnati agli Stati membri e ai beneficiari finali;

¹³ Il nuovo modello di attuazione dovrebbe comportare un cambiamento sostanziale nella PAC, con il passaggio dalla conformità a norme dettagliate a livello dell'UE a una maggiore attenzione al raggiungimento di risultati nel quadro degli obiettivi comuni della politica, definiti e concordati a livello dell'UE.

¹⁴ I piani strategici della PAC saranno elaborati da ciascuno SM e dovrebbero prevedere interventi pianificati conformemente ad ambo i pilastri della PAC per raggiungere obiettivi quantificati (sulla base degli indicatori di risultato stabiliti dalla legislazione dell'UE) connessi con gli obiettivi della PAC a livello dell'UE.

- c) stabilisce norme sui sistemi di finanziamento, gestione e controllo, sulle procedure di liquidazione finanziaria annuale e di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, nonché sulle procedure di conformità. La verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione è legata all'ammissibilità delle spese e ha lo scopo di esaminare la comunicazione sugli output, verificare il parere dell'organismo di certificazione circa l'affidabilità della comunicazione sull'efficacia dell'attuazione e stabilire se le spese sono sostenute dai relativi output comunicati. Laddove la spesa dichiarata non sia sostenuta dagli output comunicati e in assenza di debita giustificazione, si applica un meccanismo di riduzione dei pagamenti. Qualora siano individuate carenze nella struttura di governance, può essere attivato un meccanismo di sospensione dei pagamenti e, in ultima istanza, di verifica della conformità;
- d) comporterebbe una riduzione del numero di organismi pagatori (uno per paese o regione per la gestione delle spese sia del FEAGA sia del FEASR) e rafforzerebbe il ruolo dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione, oltre ad introdurre l'approccio di audit unico: gli organismi di certificazione dovrebbero fornire le necessarie garanzie del fatto che le strutture di governance sono state poste in essere, che le norme UE sono state rispettate a livello degli Stati membri e che i sistemi di comunicazione sono affidabili. Dopodiché la Commissione valuterà il lavoro degli organismi di certificazione. Gli audit della Commissione verteranno non più sulla verifica del rispetto delle norme a livello dei beneficiari, bensì sulla valutazione della realizzazione degli output con le necessarie strutture di governance poste in essere, il che dovrebbe ridurre il numero di audit condotti dalla Commissione;
- e) persegue una maggiore ottimizzazione delle tecnologie emergenti e una migliore condivisione dei dati nell'ambito della gestione finanziaria e dei controlli della PAC rafforzando il ruolo di programmi satellitari quali Galileo e Copernicus e prevedendo domande geospaziali nel quadro del monitoraggio e dei controlli in azienda. Ciò dovrebbe consentire di migliorare il monitoraggio, semplificare le procedure, ridurre gli errori nonché ridurre il numero di controlli in azienda;

- f) prevede l'utilizzo di strumenti finanziari per favorire l'accesso al capitale di esercizio per aiutare gli agricoltori ad affrontare un problema di liquidità temporaneo causato da una crisi inattesa; e
 - g) consente agli Stati membri di elaborare il proprio sistema di controllo e di sanzioni, ad esempio prendere decisioni in merito ai metodi e ai livelli di controllo, ai tipi di sanzioni, ecc.; gli Stati membri potranno inoltre discostarsi dal sistema dei diritti all'aiuto, con un potenziale calo significativo degli oneri amministrativi.
12. La presidenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, ha elaborato una sintesi dell'esame tecnico della proposta condotto in seno al Gruppo AGRIFIN (cfr. sotto). Detta sintesi riflette ampiamente le principali osservazioni, domande e opinioni preliminari formulate dalle delegazioni in merito alle succitate questioni principali contenute nel regolamento proposto.

Principali osservazioni, domande e opinioni preliminari delle delegazioni

BLOCCO 1): ambito di applicazione e definizioni (<u>articoli 1-3</u>); disposizioni generali applicabili ai Fondi agricoli (<u>articoli 4-7</u>)

1. Sebbene **all'ambito di applicazione, alle definizioni e alle deroghe in casi di forza maggiore** (articoli 1-3) siano apportate modifiche lievi, le delegazioni chiedono ulteriori chiarimenti su quanto esattamente sotteso ai nuovi termini "*sistemi di governance*" e, in particolare, "*requisiti di base dell'Unione*" (ad es. SIGC, condizionalità, agricoltore vero e proprio, requisiti dell'OMC, appalti pubblici, ecc.). Esse ritengono che i "*requisiti di base dell'Unione*" debbano essere ulteriormente precisati poiché gli organismi pagatori e gli organismi di certificazione hanno bisogno di chiarezza quanto alle regole. Alcune delegazioni invocano un ampliamento della sussidiarietà e dell'ambito di applicazione del nuovo modello di attuazione proposto.
2. Le delegazioni lamentano la soppressione, nella nuova proposta, di due casi di **forza maggiore** ("*decesso del beneficiario*" e "*incapacità professionale di lunga durata*"), anche se riconoscono che l'elenco (di cui all'articolo 3) non è esaustivo e gli SM hanno la facoltà di aggiungere situazioni/casi. Alcune delegazioni vorrebbero che l'elenco fosse interamente soppresso per lasciare che siano gli SM a decidere in materia di forza maggiore, mentre altre propongono di predisporre un elenco più esaustivo (simile a quello dell'attuale regolamento).

3. Benché siano apportate modifiche lievi alle disposizioni relative ai **fondi per il finanziamento delle spese agricole, alle spese del FEAGA e del FEASR e ad altre spese compresa l'assistenza tecnica** (articoli 4-6), le delegazioni sollevano quesiti sui nuovi interventi settoriali di cui al regolamento sui piani strategici della PAC (articolo 5, paragrafo 2, lettera b)) e sulle misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo (articolo 5, paragrafo 2, lettera e)). Le delegazioni hanno preso atto della spiegazione della Commissione secondo cui il FEASR dovrebbe continuare a finanziare l'assistenza tecnica nella gestione concorrente (articolo 6). Relativamente ai tipi di spese della PAC (articolo 7), i quesiti delle delegazioni vertono in particolare sull'assistenza tecnica finanziata su iniziativa della Commissione e da questa direttamente gestita, comprendente studi, monitoraggio, scambio di informazioni, indagini, tecnologia dell'informazione e sistemi informatici, acquisizione di immagini (in futuro dati satellitari, audit, ecc., nonché sul rapporto tra tale assistenza tecnica e quella su iniziativa degli SM, che può essere finanziata solo a titolo del FEASR (articolo 112 e articolo 86, paragrafo 3 del proposto regolamento sui piani strategici della PAC) e può essere impiegata per l'attuazione del piano nel suo insieme. Alcune delegazioni propongono che l'assistenza tecnica nell'ambito del FEAGA debba consentire il finanziamento di spese degli SM in cui sia necessaria un'assistenza comune dell'UE. La Commissione ha fornito un documento informale sulla questione¹⁵.

¹⁵ WK 11881/2018.

BLOCCO 2): organismi di governance (articoli 8-11); trasmissione delle informazioni (articoli 88-90)

4. Le delegazioni concordano con il mantenimento della **struttura di governance della PAC, che comprende organismi pagatori e organismi di coordinamento, organismi di certificazione e autorità competente** (articoli 8-11), ma alcune di loro guardano con perplessità alla proposta riduzione del numero di organismi pagatori, soprattutto laddove ciò incida su condizioni costituzionali negli SM interessati. Le delegazioni chiedono inoltre quali siano le rispettive responsabilità degli organismi del "*sistema di governance*", ad es. i ruoli degli organismi pagatori, degli organismi di certificazione e dell'autorità di gestione riguardo alla relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione. Le delegazioni temono che il proposto rafforzamento dei ruoli degli organismi di coordinamento e degli organismi di certificazione richieda risorse aggiuntive e generi ulteriori oneri amministrativi. Diverse delegazioni sottolineano la necessità che la struttura di governance rispetti chiaramente le disposizioni costituzionali di ciascuno Stato membro (come riconosciuto nel considerando 9) e consenta, ove necessario, soluzioni nazionali, quali l'istituzione, a livello nazionale, di un organismo di certificazione avente un ruolo di coordinamento.

5. In merito alla **relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione** fornita dall'organismo pagatore (articolo 8, paragrafi 3 e 4), le delegazioni chiedono delucidazioni sul rapporto tra tale articolo e i ruoli dell'autorità di gestione e del comitato di monitoraggio definiti nel regolamento sui piani strategici della PAC (articolo 110, paragrafo 2). Le delegazioni pongono numerosi quesiti riguardo al contenuto, alle scadenze e all'uso della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione; per quanto riguarda gli attuali indicatori di risultato, la Commissione ha spiegato che detta relazione dovrebbe illustrare la situazione fino al 15 ottobre dell'anno N-1.
6. La Commissione ha fornito un documento informale sulla redazione e la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione¹⁶, tuttavia le delegazioni si interrogano ancora in merito alla redazione, da parte dell'organismo di coordinamento, di detta relazione, che è trasmessa corredata di **una dichiarazione di gestione che copre l'intera relazione** (articolo 8, paragrafo 4); alcune delegazioni osservano che per questo non esiste alcuna base giuridica nel nuovo regolamento finanziario¹⁷. La Commissione ha spiegato che il rispetto delle condizioni di ammissibilità da parte dei singoli beneficiari non dovrebbe essere incluso nell'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi di governance, che dovrebbero essere affrontati nella dichiarazione di gestione (articolo 8, paragrafo 3, punto iii)).
7. Il processo di **verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione**, ad esempio per quanto riguarda il ruolo degli organismi di certificazione, non è ancora del tutto chiaro alle delegazioni, che temono che la verifica implichi ulteriori oneri amministrativi a livello nazionale. Relativamente a questo nuovo compito dell'organismo pagatore e dell'organismo di certificazione, alcune delegazioni fanno notare che sarà difficile rispettare il termine, stabilito dal regolamento finanziario, del 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione per trasmettere la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

¹⁶ WK 8875/2018.

¹⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cfr. articolo 63 sulla gestione concorrente).

8. In merito alla **comunicazione di informazioni, alla riservatezza e alle competenze di esecuzione** (articoli 88-90), le delegazioni rilevano che tali articoli sono simili ai corrispondenti articoli dell'attuale regolamento e riconoscono la necessità di alcuni adattamenti alla luce del nuovo modello di attuazione.

BLOCCO (3): gestione finanziaria del FEAGA/disciplina di bilancio, compresa la riserva agricola (articoli 12-17); gestione finanziaria del FEAGA/finanziamento delle spese (articoli 18-24); misure di informazione (articolo 44)

9. Per quanto concerne **il massimale di bilancio** (articolo 12) e **il rispetto del massimale** (articolo 13), le delegazioni osservano che tali articoli sono simili ai corrispondenti articoli dell'attuale regolamento.
10. Nel contesto della nuova **riserva agricola** (articolo 14), l'importo di almeno 400 milioni di EUR e il sistema di riporto sono stati posti tra parentesi e saranno discussi nell'ambito del QFP. In generale, le delegazioni sono disposte a discutere il sistema di riporto come elemento di semplificazione consistente nel riportare gli importi inutilizzati nel 2020 agli anni successivi. Tuttavia, alcune delegazioni non sono sicure che l'importo assegnato sia sufficiente a coprire le crisi nel settore agricolo, mentre altre delegazioni sarebbero favorevoli a ricostituire la riserva mediante entrate con destinazione specifica, piuttosto che appropriandosi dell'importo inutilizzato della riserva del 2020 per le crisi, che a loro avviso dovrebbe essere rimborsato ai beneficiari. Alcune delegazioni hanno anche osservato che, se le esigenze di spesa derivanti dall'articolo 14, paragrafo 1, superassero l'importo assegnato, si dovrebbe comunque utilizzare in larga misura il meccanismo di disciplina finanziaria e ciò creerebbe un notevole onere amministrativo. Infine, varie delegazioni chiedono maggiori garanzie nell'atto di base che la disciplina finanziaria sia utilizzata solo come *ultima risorsa*.

11. A proposito della **disciplina finanziaria** (articolo 15), il testo che fa riferimento alla possibilità per gli SM di applicare una soglia minima dell'importo da rimborsare al beneficiario finale secondo criteri oggettivi e non discriminatori è stato posto tra parentesi. Ciononostante, svariate delegazioni ravvisano la necessità di una chiara definizione di "*criteri oggettivi e non discriminatori*", che secondo la Commissione possono essere invece definiti dagli SM stessi (sussidiarietà). Tra le delegazioni si registra una divergenza di opinioni sulla soppressione dell'attuale soglia di 2 000,00 EUR entro la quale non si applica la disciplina finanziaria.
12. Le delegazioni constatano che le disposizioni della proposta relative alla **procedura della disciplina di bilancio** (articolo 16) e al **sistema di allarme e di monitoraggio** (articolo 17) sono simili a quelle dell'attuale regolamento e rilevano inoltre che le disposizioni concernenti i **pagamenti mensili** (articolo 18), la **procedura per i pagamenti mensili** (articolo 19), le **spese amministrative e di personale** (articolo 20) e le **spese connesse all'intervento pubblico** (articolo 21) sono sostanzialmente simili alle corrispondenti disposizioni dell'attuale regolamento.
13. In merito alla **procedura per i pagamenti mensili** (articolo 19), alcune delegazioni desiderano mantenere l'attuale procedura di comitato affinché tutti gli SM conoscano la situazione dei singoli SM. La Commissione ha spiegato che la procedura di comitato per il superamento dei massimali finanziari è mantenuta.
14. Una questione ricorrente nelle discussioni concerne il fatto se quanto disposto in materia di **spese amministrative e di personale** (articolo 20) sia legato o meno all'assistenza tecnica, sebbene così non sia secondo la Commissione; l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione è coperta soltanto dal FEASR (cfr. articoli 68 e 112 del regolamento sui piani strategici della PAC).
15. Circa l'**acquisizione di dati satellitari** (articolo 22) e il **monitoraggio delle risorse agricole** (articolo 23), le delegazioni non comprendono pienamente il rapporto tra tale articolo e il sistema integrato di gestione e di controllo (articolo 64), quali immagini/dati la Commissione renderà disponibili gratuitamente, che cosa gli SM dovranno fare con dette immagini/dati e a quali condizioni i dati recuperati dagli SM potranno essere utilizzati dalla Commissione. Alcune delegazioni chiedono inoltre che sia chiarito se le immagini satellitari utilizzate dagli SM per i controlli in loco continueranno a essere finanziate dal bilancio dell'UE; al riguardo, la Commissione ha spiegato che le immagini satellitari fanno parte dei dati satellitari.

16. Infine, i delegati notano che l'attuale regolamento non viene modificato per quanto riguarda le **misure di informazione** (articolo 44).

BLOCCO 4): gestione finanziaria del FEASR/disposizioni generali/finanziamento nell'ambito del piano strategico della PAC/interventi di sviluppo rurale (articoli 25-32)

17. Le delegazioni rilevano che le proposte **disposizioni comuni per tutti i pagamenti** (articolo 25), per la **partecipazione finanziaria del FEASR** (articolo 26), per gli **impegni di bilancio** (articolo 27) e per i **pagamenti per gli interventi di sviluppo rurale** (articolo 28) sono necessarie per adattare il regolamento orizzontale al nuovo regolamento sui piani strategici della PAC.
18. Alcune delegazioni hanno osservato che l'**importo proposto per il prefinanziamento** dell'1% per il periodo 2021-2023 è troppo esiguo e alcune vorrebbero che fosse aumentato (al 5%) (articolo 29); le delegazioni hanno tuttavia riconosciuto che tale questione (paragrafo 1, lettere a), b) e c)) dovrebbe essere affrontata nei negoziati sul prossimo QFP.
19. Le delegazioni sollevano quesiti di natura tecnica riguardo alle nuove disposizioni introdotte sui **pagamenti intermedi** (articolo 30, paragrafi 3, 5 e 10), come nel caso degli strumenti finanziari, o sul significato giuridico della risposta "*insoddisfacente*" nel contesto della procedura applicabile alle scadenze di pagamento.
20. In relazione al **disimpegno automatico dei piani strategici della PAC** (articolo 32), invece dell'anno "N+2" proposto, svariate delegazioni desiderano che sia mantenuta l'attuale prassi dell'anno "N+3" o che agli SM sia concessa una certa flessibilità per un periodo transitorio all'inizio del prossimo periodo di programmazione, poiché ciò offrirebbe loro una certa stabilità nel periodo di attuazione della nuova PAC post 2020; le delegazioni riconoscono inoltre che il paragrafo 4, lettera a), di tale articolo dovrebbe essere affrontato nei negoziati sul prossimo QFP.

BLOCCO 5): gestione finanziaria dei Fondi/disposizioni comuni, compresa la sospensione dei pagamenti (articoli 33-42 e 45); uso dell'euro e relazioni (articoli 91-95)

21. La disposizione inerente all'**esercizio finanziario agricolo** (articolo 33) rimane invariata rispetto all'attuale regolamento.

22. Per quanto concerne il **doppio finanziamento** (articolo 34), le delegazioni osservano che i termini "FEAGA" e "fondi SIE" sono stati inseriti nell'articolo, ma non è ancora del tutto chiaro in che modo la situazione cambierà rispetto all'attuale periodo di programmazione, ad esempio come potrà essere evitato il doppio finanziamento, in particolare nei casi di sostegno del FEASR e del FEAGA nello stesso piano strategico della PAC.
23. Una disposizione riguardante l'**ammissibilità delle spese sostenute dagli organismi pagatori** (articolo 35) è stata introdotta in linea con il nuovo modello di attuazione e con il regolamento sui piani strategici della PAC. Benché in linea generale accolgano con favore la disposizione, le delegazioni chiedono chiarimenti in particolare sulle lettere b) e c) relative al corrispondente output comunicato e alle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari stabiliti nei piani strategici nazionali della PAC. Da parte sua, la Commissione ha spiegato che il funzionamento del principio "regole vecchie/soldi nuovi" sarà illustrato in un regolamento transitorio e che gli attuali criteri di ammissibilità continueranno ad applicarsi al rimanente periodo di programmazione.
24. Le delegazioni rilevano che le disposizioni proposte in merito al **rispetto dei termini di pagamento** (articolo 36) e alla **riduzione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi** (articolo 37) sono sostanzialmente simili a quelle dell'attuale regolamento.
25. Le delegazioni nutrono varie preoccupazioni in merito ai nuovi articoli proposti sulla **sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale, sul monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione e sui sistemi di governance** (articoli 38-40): in linea generale, alcune delegazioni ritengono che i tassi di sospensione debbano essere stabiliti nell'atto di base (e non in un atto delegato come è il caso attualmente), altre considerano "30 giorni" troppo pochi per rispondere alla Commissione in merito a un prossimo atto di esecuzione sulla sospensione, altre ancora chiedono un periodo di transizione senza sospensioni o propongono di sopprimere integralmente gli articoli 38-40. Alcune delegazioni temono un aumento degli oneri amministrativi nel caso in cui la Commissione chieda a uno Stato membro di attuare le misure correttive necessarie secondo un "piano d'azione contenente chiari indicatori di progresso", altre si chiedono in che rapporto tali piani d'azione siano con gli eventuali atti delegati e atti di esecuzione sulle sospensioni. La Commissione ha fornito un documento informale sulle riduzioni, sospensioni e correzioni finali¹⁸.

¹⁸ WK 11877/2018.

26. In particolare, la nuova disposizione sulla **sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale** (articolo 38) è stata introdotta per tenere conto del nuovo modello di attuazione della PAC. Le delegazioni temono tuttavia che una sospensione dei pagamenti si verificherà già se gli SM interessati non trasmettono in tempo alla Commissione i documenti richiesti (articolo 38, paragrafo 1). Un'altra preoccupazione riguarda la nuova verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione (articolo 38, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 52), secondo cui la Commissione può sospendere i pagamenti a uno SM se la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50%. Inoltre, gli SM, per trasmettere qualsiasi giustificazione, devono rispettare un termine non inferiore a 30 giorni, e se tale giustificazione non è accettabile per la Commissione può essere applicata una riduzione (secondo l'articolo 52). Alcune delegazioni ritengono che, poiché i criteri richiesti per le giustificazioni degli SM non vengono specificati, la Commissione dispone di una discrezionalità troppo ampia per l'adozione di decisioni. Le delegazioni osservano che un termine di 30 giorni per fornire le giustificazioni potrebbe essere troppo breve e che tale disposizione potrebbe avere un reale impatto sui bilanci degli SM. Chiedono pertanto di avere maggiori chiarimenti e che nell'atto di base vengano stabiliti perlomeno criteri per determinare il tasso e la durata della sospensione dei pagamenti. Alcune delegazioni condividono il parere secondo cui la procedura di conformità (articolo 53) dovrebbe essere applicata anche alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.
27. Per quanto riguarda la **sospensione dei pagamenti in relazione al monitoraggio del rendimento pluriennale** (articolo 39), le delegazioni osservano che, in caso di progressi insufficienti verso la realizzazione dei target figuranti nei piani strategici nazionali della PAC e monitorati in conformità degli articoli 115 e 116 del regolamento sui piani strategici della PAC, la Commissione chiederà la definizione, in consultazione con essa, di un "piano d'azione" contenente chiari indicatori di progresso. Se lo SM non compie progressi, la Commissione gli chiederà un piano d'azione. Se esso non trasmette il piano d'azione o non lo attua, può essere applicata una sospensione, ed eventualmente una riduzione finale alla chiusura, dell'importo in questione. Gli SM temono che, in mancanza di criteri chiari relativi al funzionamento del sistema di monitoraggio del rendimento pluriennale, questa disposizione potrebbe avere un grave impatto finanziario sul bilancio nazionale; alcune delegazioni chiedono pertanto maggiori chiarimenti sulla procedura per la definizione di un accordo sul piano d'azione, compresa la sua durata. In generale, varie delegazioni prevedono che l'articolo proposto comporterà un onere amministrativo aggiuntivo e non consentirà una semplificazione.

28. Infine, si dovrebbe osservare che l'intera disposizione proposta sulla **sospensione dei pagamenti in relazione a carenze nei sistemi di governance** (articolo 40) è oggetto di discussione nel contesto dei negoziati sul QFP. Le delegazioni desiderano maggiori chiarimenti sull'espressione "*gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance*" in quanto ha ripercussioni sulle sospensioni e la rettifica finanziaria finale.
29. Le delegazioni osservano che sono state apportate solo modifiche modeste alle disposizioni relative alla **contabilità separata** (articolo 41), al **pagamento ai beneficiari** (articolo 42) e ai **poteri della Commissione** (articolo 45). Tuttavia, per quanto riguarda gli anticipi (articolo 42, paragrafo 3), alcune delegazioni sostengono che tali anticipi dovrebbero continuare ad essere utilizzati anche per i programmi settoriali, come previsto dal regolamento attuale.
30. Si osserva che il testo proposto sull'**uso dell'euro** e le **relazioni** (articoli 91-95) è in larga misura simile al regolamento attuale. **BLOCCO 6**): gestione finanziaria dei Fondi/entrate a destinazione specifica (articolo 43) e liquidazione contabile (articoli 46-56)

-
31. Per quanto riguarda le **entrate a destinazione specifica** (articolo 43) che coprono i fondi sia FEAGA che FEASR, le delegazioni apprezzano la presentazione della Commissione che illustra le entrate a destinazione specifica nell'attuale regolamento n. 1306/2013 e nell'**articolo 43** della nuova proposta¹⁹.
32. Le delegazioni sostengono in linea generale l'**approccio di audit unico** (articolo 46), anche se alcune di esse ritengono che l'atto di base debba chiarire maggiormente i criteri e i metodi utilizzati dalla Commissione per valutare l'affidabilità de lavoro svolto dall'organismo di certificazione.

¹⁹ WK 12019/2018.

33. Le disposizioni proposte sui **controlli della Commissione** (articolo 47), l'**accesso alle informazioni** (articolo 48) e l'**accesso ai documenti** (articolo 49) sono in larga misura simili a quelle del regolamento attuale. Le delegazioni si domandano tuttavia perché la Commissione possa ancora svolgere controlli (sul posto) negli SM, nonostante l'approccio di audit unico. Le delegazioni desiderano inoltre ulteriori chiarimenti sulle informazioni che gli SM devono fornire all'OLAF (regolamento n. 2988/95); alcune di esse suggeriscono di sopprimere il riferimento all'OLAF all'**articolo 50** (poteri della Commissione).
34. Per quanto concerne la **liquidazione finanziaria annuale** (articolo 51), le delegazioni osservano che la disposizione non è stata molto modificata rispetto al regolamento attuale.
35. La nuova **verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione** proposta (articolo 52) è un elemento di grande importanza nel contesto della liquidazione annuale. Questo articolo tiene conto del nuovo modello di attuazione combinato ai piani strategici della PAC. Le delegazioni si domandano tuttavia quale sia la relazione tra tale articolo e i corrispondenti **articoli 38 e 39** nel contesto della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione. Alcune di esse ritengono che le procedure che portano a riduzioni tramite la liquidazione richiedano ulteriori dettagli. Una delle principali preoccupazioni delle delegazioni riguarda l'impatto finanziario sul rispettivo bilancio nazionale qualora le spese dichiarate non corrispondano agli output e/o non mostrino progressi sufficienti verso la realizzazione dei target stabiliti nel piano strategico nazionale della PAC. Poiché non saranno disponibili due mesi per fornire alla Commissione eventuali giustificazioni e poiché la procedura di conformità non esisterà più, alcune delegazioni chiedono l'inserimento nell'atto di base di una procedura chiara (scadenze, metodi di calcolo, ecc.).
36. Riguardo alla **procedura di conformità** (articolo 53), varie delegazioni nutrono preoccupazioni in merito all'espressione "*gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance*" (articolo 53, paragrafo 1) in quanto tali "gravi carenze" potrebbero portare all'esclusione di importi dal finanziamento dell'Unione o a una sospensione e/o riduzione finale. Le delegazioni chiedono pertanto una definizione chiara di tale espressione nell'atto di base. Ritengono inoltre che i metodi di calcolo debbano essere disciplinati in un atto di esecuzione piuttosto che in un atto delegato; la Commissione ha spiegato che attualmente si utilizza a tal fine un atto delegato e che non si propongono modifiche.

37. Per quanto riguarda le **disposizioni specifiche per il FEAGA (articolo 54) e il FEASR (articolo 55)**, le delegazioni osservano che l'approccio della Commissione resta più o meno lo stesso rispetto al regolamento attuale, vale a dire che i recuperi relativi a irregolarità per il FEAGA devono essere ancora riversati al bilancio dell'UE, mentre quelli per il FEASR possono essere riutilizzati. Alcune delegazioni sono a favore del riutilizzo anche per i recuperi relativi al FEAGA. Le delegazioni osservano che le disposizioni contenute nell'attuale regolamento orizzontale (articolo 54 del regolamento n. 1306/2013) in merito ai recuperi non compaiono più nell'atto di base. Tuttavia, chiedono l'inclusione di disposizioni chiare per garantire che, nel nuovo periodo finanziario, i "vecchi casi di recupero" siano trattati in base alle norme attualmente in vigore. Per quanto riguarda la soppressione della cosiddetta norma 50/50, la Commissione ha spiegato che non chiederà più di procedere all'iscrizione nel registro dettagliato dei debitori o di impegnarsi attivamente per ottenere il rimborso al bilancio dell'UE degli importi non ancora recuperati. Alcune delegazioni suggeriscono anche di inserire una norma *de minimis* nell'atto di base (al fine della compensazione e del recupero da parte degli SM dei debiti pendenti dei beneficiari).

BLOCCO 7): sistemi di controllo e sanzioni/norme generali (articoli 57-62) e controllo delle operazioni (articoli 74-83)

38. Per quanto riguarda la **tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 57)**, alcune delegazioni suggeriscono di sopprimere tutto il paragrafo 3 sulle precauzioni adeguate per assicurare le sanzioni applicate dagli SM, mentre altre suggeriscono di aggiungere il concetto di "errore palese" all'elenco dei casi in cui non si applicano sanzioni. Le delegazioni chiedono anche chiarimenti del significato di "reclami" al paragrafo 4; la Commissione ha spiegato che il termine è utilizzato in linea con l'attuale articolo 74 del regolamento n. 1303/2013 ed è definito anche all'articolo 63 del nuovo RDC proposto.
39. Le delegazioni osservano che sembra lasciata agli SM maggiore flessibilità in relazione alle **norme sullo svolgimento dei controlli (articolo 58)**.

40. Le delegazioni rilevano che le seguenti disposizioni proposte sono simili a quelle contenute nel regolamento attuale: **inosservanza delle norme sugli appalti pubblici** (articolo 59), **clausola di elusione** (articolo 60), **compatibilità degli interventi ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo** (articolo 61) e **cauzioni** (articolo 62). Alcune delegazioni propongono tuttavia di sopprimere (alcune disposizioni del)la clausola di elusione (articolo 60) poiché è piuttosto generale e di complessa attuazione.
41. Per quanto riguarda il **controllo delle operazioni** (articoli 74-83), le delegazioni osservano che non vi sono quasi modifiche rispetto al regolamento attuale. Peraltro, un numero molto elevato di delegazioni chiede la soppressione di tali disposizioni, concepite in primo luogo per il controllo delle imprese che ricevono restituzioni all'esportazione. La situazione attuale si riflette nel fatto che nella proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 1308/2013 si propone di sopprimere gli articoli da 196 a 204 relativi alle restituzioni all'esportazione (cfr. anche il considerando 26 nel COM (2018) 394 final). Le delegazioni ritengono, in linea generale, che mantenere il controllo amministrativo istituito sia sproporzionato rispetto ai risultati attesi. Da parte sua la Commissione è del parere che queste disposizioni siano ancora necessarie per l'ammasso pubblico e privato esistente e per i programmi nelle scuole.

BLOCCO 8): disposizioni comuni/trasparenza/protezione dei dati personali (articoli 96-99); atti delegati e atti di esecuzione (articoli 100-101); disposizioni finali (articoli 102-104)

42. Per quanto riguarda la **pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari** (articoli 96-98), le delegazioni nutrono preoccupazioni riguardo al riferimento al regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) contenuto all'articolo 96, paragrafo 1, in quanto l'articolo 44, paragrafo 3, è applicabile al FEAGA e al FEASR. Alcune delegazioni hanno rilevato incoerenze fra l'RDC e il regolamento orizzontale proposto: l'RDC prevede l'aggiornamento delle informazioni almeno ogni tre mesi, mentre il regolamento orizzontale prevede la pubblicazione annuale dei dati. La Commissione ha confermato che l'intenzione è la pubblicazione annuale dei dati; questo punto deve essere ulteriormente chiarito nel testo del regolamento.

43. Per quanto riguarda **il trattamento e la protezione dei dati personali** (articolo 99), le delegazioni osservano che questa disposizione è stata aggiornata.
44. Riguardo agli **atti delegati e atti di esecuzione** (articoli 100-101), varie delegazioni chiedono una riduzione del numero di atti delegati proposti e un aumento invece degli atti di esecuzione.
45. Nel contesto delle **disposizioni finali** (articoli 102-104), alcune delegazioni chiedono disposizioni transitorie e flessibilità al fine di adeguarsi al nuovo quadro della PAC e al nuovo periodo di programmazione.

Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) (articoli 63-73) e sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità (articoli 84-87) (esaminati nel competente Gruppo "Questioni agricole orizzontali" il 19 settembre)

46. Per quanto riguarda il **sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)** (articoli 63-73), e nonostante l'apprezzamento per la sussidiarietà aggiuntiva proposta, si chiedono chiarimenti su talune definizioni (ad es. "nella misura necessaria", "parcella agricola", "sistema senza onere di domanda"), nonché sull'opportunità di applicare, e in che misura, il SIGC al settore vitivinicolo (articolo 63) e di mantenere, alla luce della sussidiarietà, tutte le disposizioni connesse al SIGC.
47. Le delegazioni desiderano ulteriori delucidazioni in merito agli **elementi del sistema integrato** (articolo 64), ad esempio per quanto riguarda l'espressione "se pertinente" e l'annunciata assistenza della Commissione.
48. Per quanto riguarda la **conservazione e condivisione dei dati** (articolo 65), le delegazioni nutrono dubbi sul proposto obbligo degli SM di conservare per dieci anni i dati relativi agli output comunicati nel quadro della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, periodo considerato troppo lungo e oneroso, e viene criticata anche l'applicazione retroattiva.

49. Riguardo al **sistema di identificazione delle parcelle agricole** (articolo 66), sono necessari ulteriori chiarimenti sul proposto requisito che il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) includa informazioni pertinenti ai fini dell'informativa sugli indicatori a norma dell'articolo 7 del regolamento sui piani strategici della PAC.
50. Chiarimenti sono inoltre necessari riguardo al funzionamento di un "sistema senza onere di domanda" per domande relative a interventi basati sulla superficie o sugli animali nella disposizione concernente il **sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali** (articolo 67).
51. Le delegazioni ritengono che la proposta di valutazione annuale obbligatoria della qualità del sistema di domanda geospaziale e del sistema basato sugli animali e del **sistema di monitoraggio delle superfici** (articolo 68) aumenti l'onere amministrativo e debba pertanto essere riesaminata. Inoltre, dovrebbe essere rivisto anche il termine del 15 febbraio, che è troppo ridotto, per la trasmissione della relazione di valutazione (articoli 66-68). Le delegazioni esprimono preoccupazioni sul sistema di monitoraggio delle superfici per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità per le misure climatico-ambientali e le piccole parcelle. Si dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di domande volontarie e di un periodo transitorio. Devono inoltre essere precisati i target della Commissione riguardo al sistema di monitoraggio delle superfici.
52. In linea generale, viene accolta favorevolmente la sussidiarietà proposta riguardo al **sistema di controllo e di sanzioni** (articolo 70), anche se alcune delegazioni sottolineano l'esigenza di un certo coordinamento in termini di attuazione da parte degli SM al fine di garantire un piano di parità in tutta l'UE.
53. Secondo le delegazioni, qualsiasi conferimento alla Commissione del potere di adottare **atti delegati o atti di esecuzione** (articoli 72 e 73) dovrebbe essere rigorosamente delimitato.
54. Per quanto riguarda il **sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità** (articoli 84-87), le delegazioni temono che applicare la condizionalità ai piccoli agricoltori aumenterebbe considerevolmente l'onere amministrativo tanto per gli agricoltori interessati quanto per le autorità nazionali; i piccoli agricoltori dovrebbero pertanto continuare a essere esonerati dalla condizionalità e alcune delegazioni ritengono che tale elemento debba essere previsto nell'atto di base anziché nel piano strategico nazionale della PAC. È necessario chiarire la portata, il funzionamento e l'obiettivo del nuovo obbligo proposto che imporrebbe agli Stati membri di rivedere il proprio sistema di controllo una volta all'anno.

55. Relativamente al **sistema di controllo della condizionalità** (articolo 84), le delegazioni hanno bisogno di riflettere ulteriormente sulla percentuale minima da applicare al campione per i controlli e sull'esigenza di definire il campione per i controlli sulla base di un'analisi dei rischi.
56. In merito al **sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità** (articolo 85) a discrezione degli SM, sono emersi dubbi fra le delegazioni sulla possibilità di utilizzare un criterio di intenzionalità per il calcolo delle sanzioni.
57. Per quanto riguarda il **calcolo della sanzione** (articolo 86), e al posto di una percentuale di riduzione generale (3%), le delegazioni preferirebbero disporre di maggiore flessibilità nel calcolo delle riduzioni dei pagamenti in caso di inadempienze dovute a negligenza. Se un sistema di allerta precoce potrebbe aiutare a fare fronte a singoli casi di inosservanza di scarsa entità che si verificano per la prima volta, è per contro opportuno riesaminare l'applicazione retroattiva delle riduzioni. Il calcolo delle sanzioni in casi di ripetizione dell'inosservanza non dovrebbe tenere conto dei casi al di fuori del periodo del piano strategico della PAC in questione. Le delegazioni ritengono che tutti gli elementi principali debbano essere stabiliti nell'atto di base e qualsiasi conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati debba essere chiaramente delimitato.
58. In merito agli **importi risultanti dalle sanzioni amministrative sulla condizionalità** (articolo 87), alcune delegazioni chiedono di continuare a trattenere il 25% delle riduzioni imposte in casi di inosservanza, mentre alcune altre suggeriscono di trattenerne il 100% e di riutilizzare tali fondi per interventi a favore degli obiettivi climatico-ambientali.
-